

Dopo un ricorso

Patente a pregiudicati Sentenza del Tar

Giacomo Di Girolamo

«Scontata una misura di prevenzione, per riavere la patente di guida non è necessario avere ottenuto la riabilitazione (il documento che, in pratica, cancella gli effetti di una condanna o sanzione penale)». Lo ha ribadito la Terza sezione del Tar di Palermo, accogliendo un ricorso che era stato presentato dall'avvocato amministrativista Salvatore Giacalone, del Foro di Marsala, per conto di una persona che, dopo avere ottemperato ad una misura di prevenzione, aveva presentato istanza per il conseguimento di una nuova patente, dopo che il precedente documento di guida gli era stato revocato. L'istanza, però, è stata rigettata tanto dalla Prefettura, che ha negato il proprio nulla osta, quanto dall'Ufficio di Motorizzazione Civile di Trapani.

Nel suo ricorso, l'avvocato Giacalone, in riferimento anche ad una recente sentenza della Corte Costituzionale secondo cui "la riabilitazione (fatte salve le ipotesi di determinate condanne o di reati in materia di stupefacenti) non è affatto una condizione che, per l'ottenimento del nuovo titolo di abilitazione alla guida, debba aggiungersi al decorso del termine triennale dalla data di fine sottoposizione alla misura di prevenzione personale". E quella del suo assistito, nella fattispecie, era cessata fin da novembre 2015. Sulla base della condivisione di quella prospettata dall'avvocato Giacalone, e di altre argomentazioni, il Tribunale amministrativo (presidente Maria Cristina Quiligotti, Maria Cappellano, consigliere estensore, e Calogero Comandatore) ha deciso che "la riabilitazione dalla misura di prevenzione non può essere considerata conditio sine qua non per l'ottenimento del nuovo titolo di abilitazione alla guida" e, quindi, nel caso in specie, che il diniego del nulla osta da parte della Prefettura «non può essere ritenuto legittimo, in quanto motivato esclusivamente con riferimento all'assenza del provvedimento riabilitativo». (*GDI*)

© RIPRODUZIONE RISERVATA